



BANCA POPOLARE DI MILANO

**ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA BANCA POPOLARE DI MILANO
26/27 APRILE 2013**

Istruzioni per l'esercizio del diritto dei Soci all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di nuove proposte di delibera

La Banca Popolare di Milano, con avviso pubblicato il 21 marzo 2013 su i quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "MF" - diffuso al mercato nella medesima giornata e disponibile sul sito internet aziendale www.bpm.it - ha convocato per il 26/27 aprile 2013 (rispettivamente in prima e seconda convocazione) l'Assemblea Ordinaria dei Soci.

I Soci che rappresentano almeno un quarantesimo del numero complessivo dei Soci stessi possono chiedere – ai sensi dell'art. 126-bis D. Lgs. 58/98 (Cfr. **"Allegato 1"** al presente documento) – entro dieci giorni dalla pubblicazione del suddetto avviso di convocazione, ovvero entro il 31 marzo 2013, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea quale risultante dall'avviso di convocazione indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da questo predisposta diversa da quelle indicate all'art. 125-ter, comma 1, del D. Lgs. n. 58/98.

Le richieste dovranno essere presentate per iscritto e pervenire - eventualmente anche a mezzo posta - presso la Sede legale della Banca (Ufficio di Segreteria di Presidenza – Piazza Filippo Meda n. 4, 20121 Milano), nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, entro venerdì 29 marzo 2013, oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo emittentebpm@pec.gruppobipiemme.it, entro domenica 31 marzo 2013.

Le domande dovranno essere corredate dalla certificazione attestante la titolarità delle azioni in capo ai soci richiedenti ai sensi della normativa vigente.

Entro i suddetti termini di presentazione delle richieste, i soci presentatori predispongono e fanno pervenire alla Banca (con le medesime modalità di cui sopra) una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui viene proposta la trattazione ovvero la motivazione relativa alle proposte di deliberazione presentate sulle materie già all'ordine del giorno.

Delle eventuali integrazioni dell'ordine del giorno o della presentazione di proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno verrà data notizia, ai sensi di legge, nelle stesse forme prescritte dalla legge per l'avviso di convocazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Contestualmente alla pubblicazione di tale notizia, saranno messe a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, le relazioni predisposte dai richiedenti l'integrazione o le ulteriori proposte di deliberazione presentate, accompagnate dalle eventuali valutazioni dell'organo amministrativo.

Ulteriori informazioni di dettaglio di carattere operativo da osservare per l'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea potranno essere richieste alla Segreteria Soci della Banca, in Milano, Piazza Filippo Meda 4, utilizzando il numero verde 800-013090 nei giorni lavorativi dalle ore 9.00 alle ore 17.00.

Milano, 21 marzo 2013

All.: c.s.



BANCA POPOLARE DI MILANO

“Allegato 1”

D. Lgs. 58/98

Art. 126-bis

*(Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea
e presentazione di nuove proposte di delibera)*

1. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero entro cinque giorni nel caso di convocazione ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3 o dell'articolo 104, comma 2, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, sono presentate per iscritto, anche per corrispondenza ovvero in via elettronica, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla società. Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in assemblea. Per le società cooperative la misura del capitale è determinata dagli statuti anche in deroga all'articolo 135.
2. Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi del comma 1, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sono messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1, contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione. Il termine è ridotto a sette giorni nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 104, comma 2, ovvero nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3.
3. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'articolo 125-ter, comma 1.
4. I soci che richiedono l'integrazione ai sensi del comma 1 predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione è trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'organo di amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione, con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1.
5. Se l'organo di amministrazione, ovvero, in caso di inerzia di questo, il collegio sindacale, o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, non provvedono all'integrazione dell'ordine del giorno con le nuove materie o proposte presentate ai sensi del comma 1, il tribunale, sentiti i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto l'integrazione. Il decreto è pubblicato con le modalità previste dall'art. 125-ter, comma 1.